

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2273-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE MALVESTITI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

nella seduta del 29 maggio 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954

Presentata alla Presidenza l'11 settembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — *L'Office international du vin* ha promosso una Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini.

Tale Convenzione — firmata da 12 Stati — è stata conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954, e sostituisce una precedente Convenzione firmata a Roma nel 1935.

La revisione è stata resa necessaria dai nuovi progressi scientifici intorno ai metodi di ricerca e di determinazione dei componenti chimici del vino.

La nuova Convenzione è costituita da 10 articoli e da 2 allegati.

Venuto a cessare l'Istituto nazionale di agricoltura, con sede in Roma, l'organizzazione più qualificata non poteva essere che

l'*Office international du vin* con sede in Parigi. Secondo l'articolo 9 della nuova Convenzione, le notifiche — che prima si facevano al Governo italiano — si devono oggi fare al Governo francese.

Gli scopi della Convenzione sono così definiti nel preambolo: unificare i metodi di analisi e di apprezzamento dei vini in vista di:

facilitare l'interpretazione dei risultati delle analisi dei vini nel commercio internazionale;

permettere un controllo più esatto della qualità dei vini;

contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica;

instaurare una cooperazione internazionale permanente di studio di questi metodi per permetterne la revisione periodica.

Naturalmente le parti contraenti si impegnano ad adottare nelle loro regolamentazioni nazionali circa il controllo dei vini destinati al commercio internazionale le definizioni e i metodi di analisi specificati nell'annesso *A* della Convenzione, che tratta del colore, della limpidezza, della densità, del grado alcolico, ecc.

L'annesso *B* riguarda i modelli formali dei certificati di analisi.

Per l'articolo 6 della nuova Convenzione le eventuali contestazioni dovranno essere portate prima davanti al Comitato dell'O. I. V., e, solo nel caso d'insuccesso del tentativo di conciliazione, si potrà ricorrere alla Corte internazionale di giustizia.

MALVESTITI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.